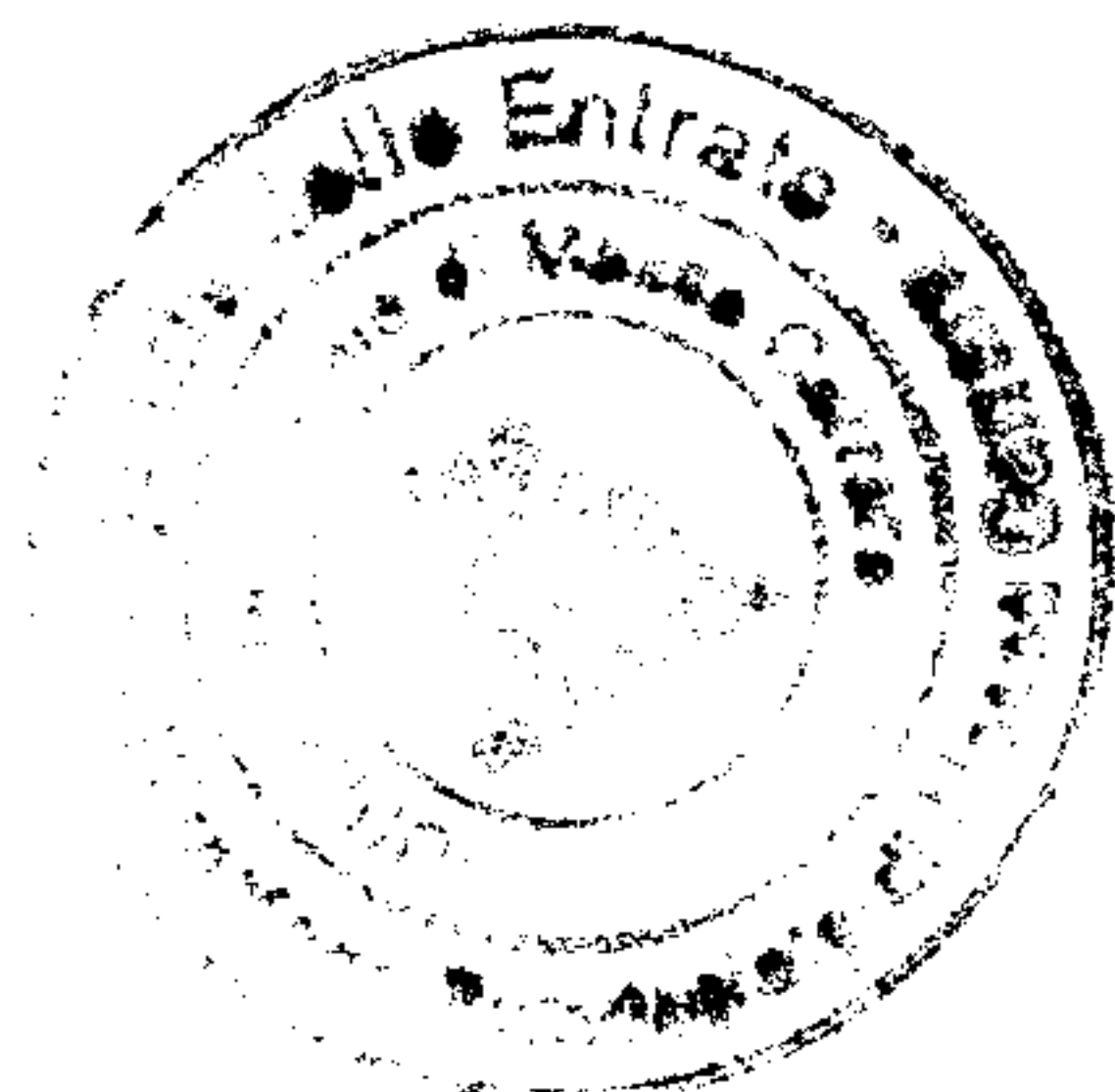


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO IL 22.2.2021
NELLA SERIE 3 AL N. 372
SUL QUALE SONO STATI INVIATI
EURO 5



L'addetto al servizio (*)
Maria Rosa DE LUCA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Si è costituita in data 24 Novembre 1999 l'associazione denominata "**Gruppo Cineamatori delle Apuane**".

Attualmente ha la denominazione di "**Gruppo Cineamatori delle Apuane APS**" e si intende costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale nel Comune di Carrara e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e di struttura democratica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci :

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione ha per fine essenziale la creazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura in generale, con particolare riguardo a cinema, teatro, musica, danza, immagine e letteratura.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: incontri, convegni, dibattiti, spettacoli, mostre, proiezioni, ecc.
- attività di formazione: stage, laboratori, corsi di formazione teorici e pratici, ecc.
- attività di produzione: realizzazione di opere multimediali, film, documentari, spettacoli, ecc.
- attività di distribuzione: circuitazione di prodotti artistici e culturali, partecipazione a Concorsi, Festival ed eventi vari, ecc.
- attività di informazione: costituzione di una rete di collegamento atta ad aggiornare sui principali eventi culturali, ecc.

Le cariche associative sono ricoperte in modo gratuito e gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa. Ai soci compete solo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per conto e per gli scopi dell'associazione, regolarmente documentate.

L'Associazione è pluralistica e garantisce il diritto di tutti alla libera espressione del proprio pensiero e delle proprie convinzioni etiche, religiose, culturali e politiche, nel rispetto dei principi della costituzione italiana e delle leggi vigenti.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; per i minori è necessaria l'autorizzazione di chi ha la responsabilità genitoriale.

Entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione e ne delibera l'accettazione o il respingimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

L'iscrizione all'Associazione è condizionata al versamento della quota associativa al momento dell'adesione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi dei soci)**

Non sono ammessi soci collettivi (associazioni, istituzioni, ecc.); quindi ogni socio partecipa a titolo personale e non in rappresentanza di gruppi organizzati.

Tutti i soci hanno uguale potere decisionale, uguali doveri e diritti.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali (facendone richiesta al Consiglio Direttivo con preavviso scritto di almeno 15 giorni);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto e per gli scopi dell'Associazione, regolarmente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- partecipare (nel rispetto delle norme) alle attività promosse;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai fini dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa annuale nonostante i solleciti ricevuti.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni e fare eventuale ricorso: il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulla decisione di esclusione.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (anche rappresentante legale);
- il Collegio dei Probiviri

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Per operare tempestivamente e responsabilizzare i singoli, le decisioni assunte collegialmente dal Consiglio possono essere sottoposte a verifica successiva dell'Assemblea dei soci che può valutare e proporre, in caso di danno all'Associazione, la revoca motivata delle decisioni.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci, massimo organo decisionale dell'Associazione, è costituita dall'insieme dei soci. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno su ordine del giorno definito dal Consiglio e comunicato in anticipo ai soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto. Non sono ammesse deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene per via digitale e/o cartacea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per decisione del Consiglio Direttivo, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri) a maggioranza semplice con scrutinio segreto;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- deliberazione della responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione delle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione dello scioglimento dell'Associazione;
- deliberazione della trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberazione degli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvazione del programma di massima dell'Associazione;
- impostazione e verifica delle singole iniziative da intraprendere o realizzate da uno qualsiasi degli organi associativi, con potere di deroga;
- emanazione e approvazione dei regolamenti interni dell'Associazione, in conformità ai contenuti di questo statuto;
- definizione dell'importo della quota associativa;
- nomina dei gruppi di lavoro e di iniziativa su temi specifici.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita se sono presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le decisioni di modifica dello Statuto dell'Associazione sono di competenza dell'Assemblea dei soci e richiedono la maggioranza qualificata (almeno i tre quarti dei presenti) in assemblea straordinaria appositamente convocata.

Le variazioni di sede dell'Associazione non comportano modifiche dello Statuto.

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve avere l'approvazione del Presidente, del Consiglio Direttivo ed essere deliberata dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata (almeno i tre quarti dei presenti) dei soci iscritti continuativamente all'Associazione da almeno due anni, in Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci delibera, con maggioranza qualificata (almeno i tre quarti dei presenti), sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi dello Statuto o per scopi di beneficenza.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11 (tranne diversa deliberazione dell'Assemblea), è nominato dall'Assemblea con maggioranza semplice a scrutinio segreto, per la durata di 3 anni. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio elegge al suo interno le seguenti cariche: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico. Fissa le responsabilità dei consiglieri rispetto alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono completamente gratuite.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni, il programma di massima ed altre iniziative decise dall'Assemblea;
- redigere programmi di attività sociale, come da Statuto, in base alle linee approvate dall'Assemblea;
- proporre e realizzare iniziative autopromosse, ritenute necessarie e decise a maggioranza semplice al suo interno, rendendone poi conto all'Assemblea dei soci;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- compilare progetti per l'impiego dei fondi dell'Associazione;
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- predisporre l'ordine del giorno per la convocazione delle Assemblee dei soci;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli soci;
- coordinare l'attività dei gruppi di lavoro decisi dall'Assemblea dei soci o promossi dal Consiglio stesso;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito se sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei consiglieri presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato al Presidente, al Vice presidente, al Segretario, al Tesoriere ed al Direttore Artistico, con successiva verifica in Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Artistico, Collegio dei Proviviri)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio -, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e cura gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti; agisce a tutti gli effetti in nome e per conto dell'Associazione e può delegare altri a fare altrettanto. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ancora, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente ha gli stessi diritti e doveri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attività e per le esecuzioni dei deliberati del Consiglio. Fra l'altro compila i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, cura il libro dei soci, il registro dei volontari e il libro dei verbali. Conserva gli atti e la documentazione dell'Associazione. Può delegare uno o più soci a svolgere pro-tempore specifiche funzioni di propria competenza.

Il Tesoriere ha potere di firma bancaria disgiunta, effettua pagamenti e riscossioni su mandato del Presidente, gestisce la contabilità dell'Associazione, predisponendo rendiconti, preparando il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo, che a sua volta lo presenterà alla Assemblea dei soci. Può gestire conti correnti e fondi a nome dell'Associazione, curando gli eventuali adempimenti fiscali, legali e valutari relativi, ivi compresi i rapporti con gli Istituti Bancari e l'Amministrazione PPTT per l'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correnti postali e depositi; di tale attività rende conto al Consiglio, attenendosi ad un criterio di consultazione preventiva per le spese e le esecuzioni della volontà dell'Assemblea, a cui spetta il compito di definire le linee guida della gestione dei fondi e di approvare le uscite.

Il Direttore Artistico ha il compito di stimolare la crescita culturale dell'Associazione, dandole un indirizzo artistico; accoglie le proposte dei soci sulle iniziative da intraprendere e suggerisce una selezione di priorità per eventuali incentivi; propone gli elementi da inserire nei progetti artistici dell'Associazione; è il portavoce artistico dell'Associazione (convegni, incontri, ecc.), salvo sua delega; mantiene e sviluppa i contatti artistici; esprime parere sulla possibilità di usare il marchio "Corte Tripoli Cinematografica APS". La sua funzione è, sostanzialmente, propositiva ed i suoi suggerimenti devono essere sottoscritti dal Consiglio.

L'operato del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Artistico, è soggetto a verifica dell'Assemblea soci.

Il Collegio dei Proviviri, formato da tre soci al di fuori dei componenti del Consiglio, decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione o sui dinieghi di ammissione. I membri del Collegio dei Proviviri provvedono ad eleggere, al loro interno, un Presidente ed un Segretario.

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile fra i soci e le somme versate non sono rimborsabili è costituito da:

- quote versate dai soci;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art.6 del CTS;
- attività di raccolta fondi.

L'amministrazione del fondo comune spetta al Consiglio Direttivo sotto il profilo deliberativo e al Tesoriere sotto il profilo esecutivo, secondo modalità operative e finalità specificate in questo Statuto ed in accordo con le linee approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, ricavi da eventi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Probiviri, tenuto a cura del Consiglio dei Probiviri.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo con preavviso scritto di almeno 15 giorni.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

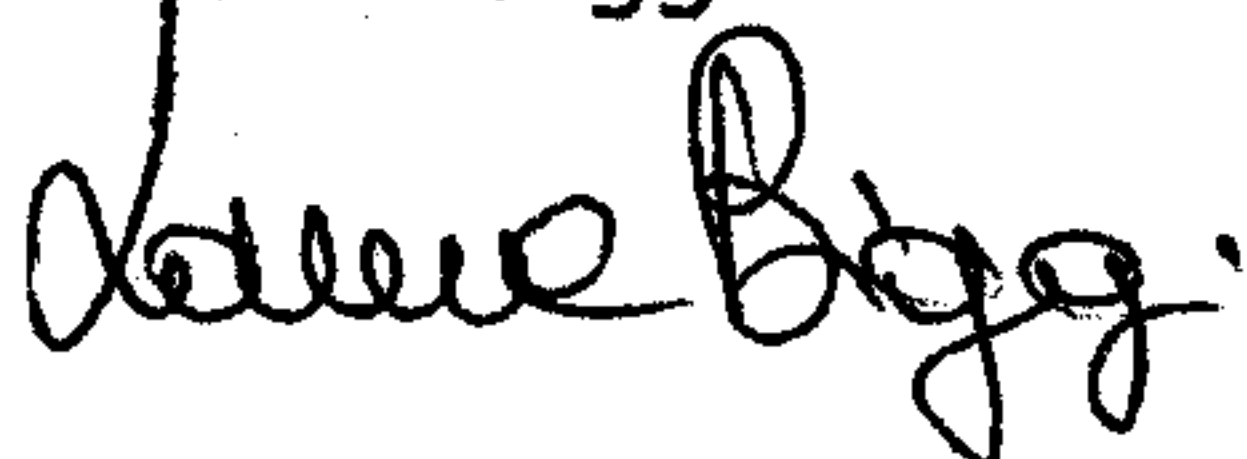
ART. 16
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 17
(Iscrizione RUNTS)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle APS attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il Presidente
Laura Biggi



Il Segretario

